

Convenzione per l'affidamento in concessione dell'impianto sportivo comunale "Le Colombaie" in via San Bartolomeo snc – Santa Luce.

Il giorno 2022 in Santa Luce, nella sede comunale,

tra

il Comune di Santa Luce (codice fiscale 00345510507) con sede in Santa Luce PI, Piazza della Rimembranza n. 19,, di seguito denominato concedente, rappresentato da _____, che interviene al presente atto non in proprio, ma nella sua veste esclusiva di Responsabile dell'AREA _____ del Comune medesimo, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

e

la Società sportiva ----- con sede in -----, cf. ----- rappresentata dal sig. -----, nato a -----, che interviene al presente atto in qualità di rappresentate legale dell'associazione/società -----, (successivamente denominato concessionario);

PREMESSO CHE

- Con deliberazione n. 36 del 15.03.2022 la Giunta Comunale ha disposto gli indirizzi per l'affidamento in concessione dell'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE "LE COLOMBAIE" – via San Bartolomeo Snc Santa Luce;

- con determina n. del è stata indetta la gara per l'affidamento in concessione del suddetto impianto sportivo, con approvazione dell' relativo

avviso

di manifestazione di interesse

- con determinazione dirigenziale n. ... del ... si è disposta la concessione del impianto sportivo “Le Colombaie, nello stato di fatto e di diritto in cui lo stesso si trova, alla Società -----, con sede in -----, via -----, CF -----, ai sensi della Legge regionale Toscana 27 febbraio 2015 n. 21 e dell'art. 8 del vigente Regolamento comunale per la gestione degli impianti sportivi e del vigente Regolamento per la gestione degli impianti sportivi;

Tutto ciò premesso tra le due parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto appresso:

Articolo 1 – Oggetto del contratto

Il Comune di Santa Luce concede all' _____, come sopra rappresentata, che accetta la gestione dell'impianto sportivo di proprietà Comunale, “Le Colombaie”, alle condizioni di cui agli articoli seguenti.

Oggetto del contratto di concessione è la gestione dell'impianto sportivo intesa come lo svolgimento dell'insieme delle attività quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'apertura e la chiusura dell'impianto, l'ammissione all'impianto dell'utenza, la pulizia, la custodia e la vigilanza dell'impianto e delle relative attrezzature, necessarie per l'utilizzo ed il funzionamento dell'impianto sportivo di

che trattasi. La concessione è accettata dal concessionario con oneri a proprio carico, alle condizioni stabilite nel presente atto.

Articolo 2 – Durata della concessione

La durata della concessione decorre dalla data di sottoscrizione del presente atto per 5 anni, con possibilità di rinnovo. Tale durata è stabilita tenendo conto delle motivazioni del presente atto. Nel caso in cui l'amministrazione comunale debba svolgere lavori all'interno dell'area ed i predetti lavori richiedano la disponibilità di tutta la struttura, l'amministrazione si riserva di sospendere l'attività per tutta la durata dei lavori.

Articolo 3 – Canone di concessione

L'affidamento in concessione comporta la corresponsione, da parte del concessionario, di un canone forfettario omnicomprensivo annuo di € 100,00 a cui va aggiunta l'IVA 22% pari ad € 122,00, considerate le eccezionali motivazioni alla base della concessione stessa, le condizioni di degrado dell'impianto, inutilizzato da tempo anche a seguito del blocco delle attività sportive imposto dalla pandemia, la durata della concessione.

Articolo 4 – Principi generali per la gestione

L'impianto è consegnato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, sia dal punto di vista strutturale, sia in ordine alle certificazioni, licenze, autorizzazioni e/o atti di assenso in genere in essere, alla luce del lungo periodo di inattività legato alla sospensione delle attività sportive durante la pandemia, Con la sottoscrizione del

presente atto il concessionario prende in consegna l'impianto sportivo, nell'ubicazione, nella consistenza e nella vocazione sportiva attuale, che dichiara di conoscere ed accettare integralmente, senza riserva di alcun tipo. Il concessionario si impegna a conservare con cura e diligenza l'impianto di cui trattasi e le relative attrezzature ed a riconsegnarle, al termine della concessione, nello stato in cui sono state ricevute, salvo il normale deperimento dovuto all'uso. E' fatto obbligo al concessionario di usare la cura del buon padre di famiglia nella conduzione dell'impianto e nell'uso delle attrezzature.

Il concessionario, previo accordo e autorizzazione scritta dell'Amministrazione Comunale, potrà proporre di effettuare modifiche e migliorie sull'impianto sportivo; tali migliorie potranno essere quelle proposte in sede di gara o eventuali ed ulteriori ritenute opportune dal concessionario nel corso della gestione dell'impianto sportivo. Alla scadenza della presente concessione le eventuali opere realizzate diverranno di proprietà dell'Amministrazione Comunale.

Qualora la normativa lo consenta, il Comune si riserva la facoltà, in accordo con la Società e nel rispetto dei principi di economicità e congruità, di eseguire tramite la stessa interventi di modifica e miglioria dell'impianto.

Il concessionario si impegna a realizzare le migliorie e gli interventi offerti in sede di gara per gli importi ed i tempi ivi indicati.

La Società si impegna a realizzare tali interventi nel rispetto della normativa vigente in materia di Lavori Pubblici e di Sicurezza nei cantieri, esonerando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità derivante da tali norme.

E' fatto divieto di utilizzare l'impianto in modo non conforme alla disciplina sull'uso degli impianti sportivi ed in modo improprio rispetto alle caratteristiche dello stesso. Ogni e qualsiasi utilizzo non sportivo dovrà essere concordato con l'Amministrazione Comunale che potrà rilasciare un nulla -osta. La gestione non può essere effettuata per altro scopo, salvo casi eccezionali, formalmente e previamente autorizzati dal concedente proprietario con idoneo provvedimento scritto.

Articolo 5 - Procedura di consegna e di riconsegna dell'area

Il concessionario assume la gestione dell'area oggetto di affidamento nello stato di fatto e di diritto in cui lo stesso si trova e perfettamente noto al concessionario, sia dal punto di vista strutturale, sia in ordine alle certificazioni, licenze, autorizzazioni e/o atti di assenso in genere in essere.

La consegna dell'area avviene tramite apposito verbale di consistenza, redatto in duplice copia, debitamente sottoscritto dalle parti in contraddittorio, dal quale deve risultare lo stato dello stesso e le relative certificazioni.

Al verbale deve essere allegato inventario di tutte le attrezzature e arredi, se presenti di cui sarà responsabile il concessionario.

Il verbale di consistenza dell'area deve essere aggiornato in caso di effettuazione di interventi, lavori e/o modifiche.

Alla riconsegna dell'area, che deve essere lasciata libera da attrezzature e cose del concessionario, deve essere redatto verbale di riconsegna in contraddittorio tra le parti, con verifica dell'inventario delle attrezzature e impianto di illuminazione e,

qualora fossero riscontrati danni all'area e/o alle attrezzature dovute ad imperizia, incuria, mancata manutenzione, questi saranno stimati ed addebitati al concessionario.

Il concessionario è comunque tenuto nel corso della gestione all'immediato reintegro delle attrezzature che per cause a lui riconducibili divenissero inutilizzabili o venissero rimossi dall'area, in modo che sia sempre assicurato il pieno e costante svolgimento dell'attività sportiva.

Articolo 6 - Attività e oneri a carico del concessionario

Il concedente consegna al concessionario l'area sportiva nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

Il concessionario è tenuto al pieno rispetto di tutte le disposizioni stabilite dal presente contratto e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di impianti sportivi.

Il concessionario deve applicare tutte le norme emanate in materia igienico-sanitaria e sarà totalmente responsabile in caso di mancato rispetto delle stesse.

In particolare, oltre a svolgere tutte le attività necessarie al funzionamento dell'impianto affidato e ad assumere tutti gli oneri stabiliti dal presente contratto e gli oneri economici derivanti dalla gestione, il concessionario è tenuto:

- a. a ristrutturare a proprie spese l'impianto per renderlo idoneo ad essere adibito alla pratica sportiva, come definito nel progetto oggetto di valutazione in sede di affidamento;

- b. alla gestione, custodia, sorveglianza, perfetta funzionalità, sicurezza dell'area e dei servizi relativi, nel rispetto di tutte le normative vigenti e in particolare in materia di sicurezza. A tal fine il concessionario assume la qualità di custode del bene oggetto di affidamento ai sensi dell'art. 2051 c.c. ed adotta ogni precauzione possibile per evitare danni alle persone o alle cose cagionati da fatto o omissione del medesimo o dei suoi dipendenti o di imprese appaltatrici, tenendo perciò sollevato ed indenne il concedente da qualsiasi responsabilità al riguardo.
- c. alla manutenzione ordinaria dell'area nel suo complesso, delle attrezzature e degli impianti tecnologici costituenti l'area sportiva oggetto di affidamento;
- d. all'attivazione, a proprie cure e spese, di un servizio di medicazione e primo soccorso presso l'area, mantenendo a disposizione degli utenti i necessari materiali di primo intervento e soccorso previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza degli impianti;
- e. all'ininterrotta vigilanza sulle attività e gli utenti durante il periodo di permanenza all'interno dell'area;
- f. all'intervento tempestivo di personale tecnico responsabile del funzionamento dell'area per qualsiasi deterioramento, incidente o anomalia che si verifichi, al fine di eliminare gli inconvenienti ed eventuali cause di pericolo per gli utenti;

g. ad una costante attività d'informazione e promozione dell'area, dell'attività sportiva programmata e delle iniziative organizzate all'interno della struttura;

h. al rispetto degli obblighi e prescrizioni impartiti dalle autorità preposte alla prevenzione incendi e alla sicurezza e di tutte le indicazioni e prescrizioni rilasciate dagli organi di vigilanza e controllo del concedente;

i. ad utilizzare collaboratori e personale, dipendente o meno, in possesso di tutte le qualificazioni e/o abilitazioni previste dalla normativa per le attività cui sono comunque adibiti;

j. all'acquisizione a proprie cure e spese di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni sia per la gestione dell'area che dell'attività.

k. all'obbligo di dotare l'area di un defibrillatore conforme alle vigenti prescrizioni e di mantenere lo stesso in perfetta efficienza, nonché di dotarsi di personale appositamente formato per il suo utilizzo.

l. Ad Intestare a se medesimo le utenze a rete (luce, gas, energia elettrica, ecc.) ed assumerne l'integrale pagamento;

m. Non concedere (tramite sub-comodato o locazione) a terzi la struttura

n. alla gestione e manutenzione dell'impianto di illuminazione, ove presente e/realizzato .

o. ad osservare quanto previsto nel codice di comportamento dei dipendenti

del concedente, che il concessionario dichiara di conoscere ed accettare,

Il concessionario è sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso

l'Amministrazione Comunale e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle

proprietà e alle persone, siano o no addette al servizio, in dipendenza degli obblighi

derivanti dalla concessione.

Articolo 7 - Modalità gestionali e di utilizzo dell'area

1. La gestione dell'area è regolata da quanto disposto dal presente contratto.

2. Ogni variazione o integrazione deve essere concordata tra le parti e

approvata formalmente dal concedente

3. Il concedente si riserva il diritto di poter utilizzare gratuitamente l'area

sportiva, con congruo avviso anticipato, e in accordo con il soggetto gestore,

per iniziative e manifestazioni organizzate in proprio o dallo stesso

patrocinate.

Articolo 8 - Locali e attrezzature

I locali e gli impianti devono essere gestiti e utilizzati con la cura del buon padre di

famiglia e restituiti, al termine della gestione, nelle medesime condizioni iniziali,

fatta salva la naturale vetustà, e fatti salvi tutti gli interventi e lavori effettuati, che

rimarranno di proprietà del concedente.

Il rischio di eventuali furti o sottrazioni, perdite, danneggiamenti, atti di vandalismo

resta a totale carico del concessionario, al quale compete la responsabilità della

conservazione e della custodia dei beni per tutta la durata del contratto.

Il concessionario ha l'obbligo di tenere in perfetto stato l'impianto, ivi comprese le aree di pertinenza dello stesso, libera da materiali e attrezzature di qualsiasi genere, escluse quelle strettamente funzionali allo svolgimento delle attività.

Le attrezzature dell'area devono essere tenute in perfetto stato di pulizia. E' fatto obbligo al concessionario di rimuovere prontamente rifiuti di qualsiasi genere, attrezzature dismesse e materiali di risulta delle attività.

I locali consegnati non potranno essere destinati ad usi diversi da quello cui sono destinati e il concessionario non potrà variarne la destinazione, se non previamente autorizzati dal concedente.

Le attrezzature e gli arredi eventualmente acquistati a spese del concessionario devono essere conformi a tutte le norme in materia di prevenzione degli infortuni.

Articolo 9 - Custodia di cose mobili di proprietà del concessionario

Il concessionario è costituito custode delle cose mobili, oggetti, attrezzature di proprietà del medesimo detenuti dallo stesso all'interno dell'area, a suo totale carico, rischio e pericolo, senza responsabilità alcuna dell'Amministrazione Comunale né per mancanze, sottrazioni, né per eventuali danni derivanti da qualsiasi causa.

Articolo 10 - Manutenzione

Il concessionario deve provvedere alla manutenzione ordinaria eseguendo gli interventi che sono necessarie per mantenere e/o ripristinare il buono stato di conservazione dell'area e delle attrezzature esistenti nello stesso e degli impianti,

nonché ad assicurare l'ottimale funzionamento delle attrezzature e degli arredi, provvedendo anche alla sostituzione degli stessi, ove necessario.

Per interventi di manutenzione ordinaria si intendono anche gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture delle strutture e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

La mancata realizzazione delle manutenzioni ordinarie, salve le ulteriori conseguenze previste dal presente contratto, comporta l'impossibilità da parte del concessionario di ottenere contributi ordinari o straordinari erogati dall'amministrazione comunale.

Articolo 11 - Sorveglianza sull'area e sulle attività

Il concessionario deve osservare, far osservare e vigilare costantemente affinché i fruitori e gli addetti all'area rispettino tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari nonché i provvedimenti che abbiano attinenza con il servizio assunto.

Il concessionario ha la facoltà di allontanare dall'area i soggetti che non rispettino in tutto o in parte i divieti, le limitazioni e le modalità d'uso stabilite o che tengano un comportamento non consono all'ambiente, alle attività che vi si svolgono e all'eventuale presenza di minori.

Articolo 12- Vicende soggettive del concessionario

Il concessionario è tenuto a comunicare al concedente ogni variazione dell'atto costitutivo e dello statuto, così come delle variazioni alla denominazione/ragione sociale, nonché ogni cessione o atto di trasformazione (ivi comprese le fusioni e le scissioni). Tale comunicazione deve pervenire all'ufficio protocollo del concedente entro 15 giorni dalla variazione.

Nel caso in cui dalla variazione emerga il subentro di un nuovo soggetto nella titolarità del contratto, il concedente può opporsi, entro 60 giorni decorrenti dal ricevimento delle comunicazioni di cui al punto 1, al subentro del nuovo soggetto, con effetti risolutivi del contratto, nel caso in cui lo stesso non sia in possesso dei requisiti previsti per la concessione.

Il concessionario è tenuto altresì a dare tempestiva comunicazione al concedente di ogni variazione relativa al rappresentante legale e alle cariche sociali.

Articolo 13 – Controlli

Il concedente si riserva la facoltà di procedere senza obbligo di preavviso alcuno, direttamente o a mezzo di propri delegati, ad ogni forma di controllo ritenuta necessaria, idonea e opportuna, anche mediante sopralluogo presso l'area, in ordine al rigoroso rispetto, da parte del concessionario, degli obblighi derivanti dal presente contratto.

Il concessionario è tenuto a fornire agli incaricati del concedente la propria incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni momento, il libero accesso all'area e disponendo altresì che il personale comunque preposto al servizio fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli fosse richiesta in merito.

Articolo 14 - Divieto di sub-concessione

E' fatto divieto alla Società di sub-concedere, in tutto o in parte, il bene a terzi, salvo che per lo svolgimento di attività accessorie e strumentali alla realizzazione delle attività consentite.

Articolo 15 - Garanzie assicurative

La gestione si intende esercitata a completo rischio del concessionario e sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità.

Il concessionario risponde, nei confronti del concedente, per qualsiasi danno dovesse verificarsi a beni di proprietà del concedente, anche se causati da parte del pubblico che intervenga a qualsiasi attività, manifestazione o esibizione organizzata dal concessionario e/o da terzi.

Il concessionario è responsabile dei danni arrecati a persone o cose, in conseguenza di attività od omissioni svolte nell'esercizio della concessione.

Il concessionario, con effetto dalla data di decorrenza del presente contratto, sottoscrive presso una compagnia di primaria importanza e produce prima della sottoscrizione dello stesso, una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) che deve essere mantenuta per l'intera durata della concessione, nella quale la compagnia assicuratrice è obbligata a pagare, quale soggetto civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di fatto verificatosi in relazione all'attività svolta. L'assicurazione vale

anche per la responsabilità civile derivante al concessionario da fatto doloso di persone delle quali il concessionario debba rispondere. Il massimale unico di garanzia per sinistro deve essere non inferiore a € 5.000.000,00.

~~Il concedente non assume mai, in alcun caso, sia sul piano assicurativo che per qualsiasi altro rapporto giuridico, la qualità di coobbligato solidale per qualsivoglia obbligazione del concessionario.~~

Ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose ecceda i singoli massimali coperti dalla polizza, l'onere relativo deve intendersi a totale carico del concessionario.

Fino alla scadenza del rapporto concessorio, il concessionario si obbliga a fornire copia, al concedente, della quietanza dei pagamenti dei ratei assicurativi e/o di eventuali appendici contrattuali entro 30 giorni dal pagamento e/o dalla sottoscrizione.

Articolo 16 - Responsabilità

Il concessionario, in virtù del presente contratto, ha la responsabilità della gestione dell'area in concessione, per ogni sua parte, area e pertinenza, presente al momento di stipula del presente contratto o che verrà realizzato dal concessionario.

Il concessionario ha l'obbligo di sorveglianza e custodia, con le conseguenze di cui all'art. 2051 del Codice Civile in materia di responsabilità civile e penale.

Il concessionario è comunque responsabile di eventuali danni arrecati agli impianti e ai beni esistenti nonché d'ogni altro danno arrecato a persone o cose a causa della realizzazione degli interventi e delle attività oggetto della concessione.

Il concessionario è responsabile, civilmente e penalmente, dell'incolumità e sicurezza del proprio personale e di terzi eventualmente presenti nei luoghi di lavoro, tenendo sollevato il concedente da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni avvenuti in dipendenza dell'esecuzione del servizio oggetto della concessione ed è fatto obbligo di adottare, nell'esecuzione dei lavori, tutti gli accorgimenti, cautele e provvidenze a tal fine necessari.

Salvo le diverse e più gravi conseguenze previste dalla legge, dai regolamenti o dal presente contratto, al concessionario possono essere applicate penali da un minimo di € 100 ad un massimo di € 1.000 per le violazioni degli obblighi previsti dal presente contratto ed, in particolare, nei seguenti casi:

- a) Ritardato pagamento del canone annuale;
- b) Ritardata presentazione delle quietanze di pagamento delle polizze assicurative;
- c) Mancata o tardiva comunicazione all'ufficio indicato dal concedente di fatti, eventi o circostanze che possano incidere negativamente sulla integrità o funzionalità dell'area, delle strutture o degli impianti;
- d) Mancata o tardiva comunicazione all'ufficio indicato dal concedente di fatti, eventi o circostanze che possano incidere negativamente sulla immagine del concedente nei confronti degli utenti e dei cittadini.

Articolo 17– Decadenza dalla concessione

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi:

- a) scioglimento, estinzione o cessazione dell'attività dell'associazione sportiva;
- b) perdita dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di evidenza pubblica;
- c) perdita dei requisiti previsti dall'art. 5 del bando;
- d) frode o malafede nell'esecuzione del contratto;
- e) estinzione, revoca e mancato rinnovo delle fidejussioni/polizze previste del presente contratto;
- f) polizza irregolare, inesistente o stipulata con soggetto non idoneo senza che il concessionario abbia provveduto a presentare nuova fideiussione o polizza idonea nel termine assegnato dell'Amministrazione.
- g) art. 4, comma 2, del codice di comportamento dei dipendenti del concedente,.

Art. 18 – Recesso

E' data facoltà al concessionario di recedere anticipatamente dalla concessione, con l'obbligo di preavviso di mesi sei dalla data in cui il recesso deve avere esecuzione, dandone avviso scritto motivato al concedente. Il concessionario non potrà pretendere la restituzione di quanto eventualmente versato a titolo di canone per il periodo pregresso.

Art. 19– Revoca della concessione

Il concedente può esercitare, in ogni tempo, la revoca della concessione nei casi previsti dall'art. 21-quinquies della L. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, o nei casi comunque previsti dalla vigente normativa.

Art. 20 – Risoluzione e clausola risolutiva espressa

Costituisce causa di risoluzione di diritto del presente contratto, a norma dell'art. 1456 del Codice Civile, con conseguente risarcimento del danno, il verificarsi di una delle seguenti fattispecie:

- a) non corretta gestione e manutenzione della struttura;
- b) cessione o sub-concessione del contratto;
- c) la mancata realizzazione delle migliorie e degli interventi offerti in sede di gara per gli importi ed i tempi indicati;
- d) mancata presentazione delle quietanze di pagamento dei ratei delle polizze assicurative;

Costituisce, comunque, causa di risoluzione del presente contratto il grave inadempimento degli obblighi assunti, in base allo stesso o da questo derivanti, che dovessero perdurare nonostante formale diffida ad adempiere intimata al concessionario da parte del concedente.

ART. 21 - Dati personali

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016, si informa che il Titolare del trattamento è il Comune di Santa Luce, con sede in Piazza della

Rimembranza 19 – Santa Luce PI, in persona del Sindaco in carica. Il Responsabile

del trattamento è la dott.ssa Daniela Galluzzi. Il Responsabile della protezione dei

dati è stato individuato nell'a avv. Elvira Fragalà del foro di Pisa.

Il trattamento dei dati personali avviene per:

- svolgere le attività istituzionali e gestire i procedimenti di competenza;
- verificare le dichiarazioni sostitutive prestate degli interessati nell'ambito dei procedimenti attivati su iniziativa degli interessati o d'ufficio;
- prestare i servizi richiesti dagli interessati;
- dare esecuzione ai contratti di cui il Comune a è parte.

Il trattamento è consentito, per gli scopi indicati sopra, da disposizioni di legge e da altri atti aventi forza di legge.

Articolo 22 – Disposizioni generali e finali

Ogni spesa relativa alla stipulazione del presente contratto è a carico del concessionario.

Il presente contratto può essere registrato in caso d'uso, secondo quanto previsto dal DPR n°131/1986.

Al concessionario fanno carico, senza diritto di rivalsa, tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti il presente atto, ivi compresi bolli, diritti, spese di registrazione e quant'altro occorra per dare corso legale alla concessione.

Il rapporto tra il concedente ed il concessionario si configura come un atto di concessione di area sportiva, ai sensi del vigente regolamento degli impianti sportivi

del concedente, ed è regolato dal medesimo e dal Regolamento per la gestione per le parti non disciplinate dal presente contratto.

E' individuato il Foro di Pisa quale autorità giudiziaria competente a dirimere eventuali controversie derivanti dal presente contratto.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Comune di Santa Luce

Il Responsabile dell'Area amministrativo - Contabile

Per la Società Sportiva dilettantistica

Il Presidente